



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.MEUCCI"

Via del Filarete, 17 - 50143 - Firenze
Tel. 055 70 70 11 - Fax 055 71 08 76 - WEB: www.itismeucci.edu.it
Mail: FITF010003@istruzione.it - PEC: FITF010003@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: FITF010003 - Codice Fiscale: 80020810489
Codice IBAN: IT92 C030 6902 9141 0000 0046 018 - CC Postale: 27947506
Codice IPA: istsc_fitf010003 - Codice Univoco Ufficio FE: UF3850



ELETTRONICA ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA – LOGISTICA E TRASPORTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DEL FUMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la Legge 11.11.1975 n. 584;
- Visto l'art. 51 ("tutela non fumatori") della Legge 16/01/2003 n. 3 ("Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione");
- Visto l'art. 52 c.20 ("Aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975") della Legge 28.12.2001 n. 448 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato");
- Visto l'art. 1 c.189-191("Aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 L.584/1975) della Legge 30.12.2004, n. 311 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - legge finanziaria 2005);
- Vista la D.P.C.M. del 14/12/1995 ("Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici");
- Visto l'art. 7 ("Modifiche all'art.51 della L. 16/01/2003 n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco") della Legge 31/10/2003 n.306 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003")
- Visto il D.P.C.M. del 23/12/2003 ("Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16.01.2003, n. 3");
- Vista la Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28.03.2001 ("Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo");
- Vista la Circolare Min. della Salute 17/12/2004 n.101603 (Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori);
- Visti gli Atti di Intesa Stato – Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04;
- Viste le disposizioni del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, conv. con modifiche nella L. 8 novembre 2013 n. 128 e, in particolare, l'art. 4;
- Considerata l'articolazione complessiva delle sedi dell'Istituto, i locali utilizzati per gli uffici, i laboratori e le aule, la dislocazione dei servizi igienici, le aree scoperte di pertinenza dell'Istituto stesso;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 344/1- pratica 2957 del 14.06.2019

– Considerate le responsabilità e le prerogative del Datore di lavoro e dei Preposti, in ottemperanza agli artt. 2 (“Definizione”), 16 (“Delega di funzioni”), 18 (“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, lett .f) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

EMANA IL SEGUENTE :

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

PRINCIPI

L’I.T.I. “Antonio Meucci” di Firenze, di seguito denominato "Istituto", con il presente Regolamento s’impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti.

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituto, sancito in generale dall’art. 137 del Trattato di Nizza, dall’art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 1 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C. M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- D. L.vo 81/2008
- D.L. 104 del 12/09/2013

Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituzione Scolastica, sancito in generale dall’art. 32 della Costituzione, dal Decreto Legislativo 81/2008;
- prevenire l’abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituzione Scolastica;

far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (Legge 11/11/1975 n.584 e successive modifiche, D.P.C.M. 14/12/1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;
educare al rispetto delle norme;
proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Fumo e responsabilità del datore di lavoro - dirigente scolastico (di seguito ddl)

Il ddl può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;

Il ddl è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);

Il ddl deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà, ma deve, anzitutto, garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la missione educativa.

L'azione del ddl è in attuazione alle disposizioni di sicurezza sul lavoro e alla legge sul divieto di fumo, ma anche come obbligo morale nei confronti dell'istituzione che rappresenta.

L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lett. d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11/11/1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti e per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

Art. 3 - Locali soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto di fumo, anche con sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, spazi esterni di pertinenza della Scuola.
2. Negli atri e corridoi e nella Palestra sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, c. 1, lett. b) del D.P.C.M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei responsabili preposti:
 - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico tra tutto il personale. Saranno individuati almeno **10** incaricati, data la dimensione dell'istituto. Il numero dei suddetti agenti accertatori dovrà infatti essere adeguato ad una logica suddivisione fisica degli spazi.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

4. Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

5. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il ddl potrà chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, Carabinieri).

6. Il personale a cui viene conferito l'incarico di agente accertatore deve essere segnalato sui cartelli predisposti e affissi nei locali dell'Istituto. I dipendenti individuati quali agenti accertatori devono possibilmente rivestire qualifica funzionale di personale docente, essendo di fatto chiamati a svolgere anche la funzione di educatori alla salute; potranno comunque essere individuati quali educatori alla salute con funzioni di agenti accertatori anche figure professionali appartenenti a qualifiche diverse.

Art. 5 - Sanzioni

Per effetto della Legge 3/2003, come modificata dalla Legge 30/12/2004 n. 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da €55,00 a €550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima. In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €220,00 a €2200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso di studenti trovati a consumare, introdurre o commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, oltre alla sanzione disciplinare verrà effettuata denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Art. 6 - Pagamento contravvenzioni

1. Il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di €220,00.

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato : presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T;

oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto ITI ANTONIO MEUCCI – FIRENZE.

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 - Procedura di accertamento, Contestazione e Notificazione

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.

Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia; accertano la maggiore età del trasgressore.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

Notificano il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24/11/1981 n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla Legge 20/11/1982, n. 890.

In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

Se il trasgressore è minorenni il verbale compilato ed il bollettino devono essere inviati agli esercenti la potestà sul trasgressore.

Il contravventore maggiorenne o gli esercenti la potestà sul contravventore minorenni dovranno effettuare il pagamento della sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione o dall'avvenuta notificazione ed esibire all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Ove non si riceva riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro i termini fissati, si ha l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Firenze, che provvederà ai successivi adempimenti.

Violazioni commesse da minorenni:

Art. 2 della L. 689/81: "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non abbia compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi è tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza. La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne.

Andrà comunicata alla famiglia l'infrazione (modello C).

Ricorsi

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo individuato, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art. 8 - Modalità organizzative

1. I docenti preposti sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

2. Competenze dell'Ufficio di Segreteria Amministrativa

Le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli agenti accertatori verranno svolte dall'Ufficio di Segreteria Amministrativa il quale in particolare espletterà i seguenti compiti:

- a) nel caso di impossibilità di contestazione immediata, espletterà le operazioni connesse alla notificazione per posta del verbale al trasgressore;
- b) accerterà che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
- c) nel caso di mancato pagamento, inoltrerà alla Prefettura di Firenze copia del verbale con prova dei relativi adempimenti.

Annualmente il DSGA individua un assistente amministrativo cui vengono affidati tutti gli adempimenti collegati alla normativa antifumo, compresi quelli di supporto all'azione degli incaricati della vigilanza.

3. Cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo

L'Istituto appronterà la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo. I cartelli predisposti dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) divieto di fumare;
- b) riferimenti normativi;
- c) sanzione amministrativa prevista;
- d) indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo.

4. Iniziative di sensibilizzazione

Potrà essere inoltre utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

